



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente e Territorio

Settore 5: Parchi ed Aree Naturali Protette

allegato alla deliberazione
n. del

allegato alla deliberazione
n. 330 del 2 LUG. 2019

ALLEGATO A

Direttiva Tecnica Regionale per il Controllo di Specie Invasive o in Sovrannumero.

gh

1. PREMESSA

Ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette la conservazione degli ecosistemi naturali, nonché degli equilibri ecologici che li caratterizzano costituiscono gli obiettivi previsti nelle Aree Naturali Protette (Legge 394/91).

Gli stessi equilibri ecologici, tuttavia risultano spesso alterati da varie cause, generalmente antropiche, con ripercussioni, oltre che naturalistiche e conservazionistiche, anche sociali ed economiche sulle attività umane. Tanto rende necessario l'intervento degli organismi di gestione attraverso azioni di "controllo" delle specie di fauna selvatica responsabili.

Ai fini del controllo faunistico, la normativa nazionale indica, come prioritario, il ricorso ai cosiddetti "metodi ecologici" fino ad arrivare, nei casi di verificata inefficacia di questi, all'autorizzazione di "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previa opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

Ai sensi dell'art. 22 Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Protette" – successiva modifica Legge 426/98, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Oggetto della presente direttiva sono gli interventi di contenimento delle specie problematiche anche attraverso "prelievi faunistici" e "abbattimenti selettivi" all'interno delle aree protette di competenza regionale. Tali operazioni rientrano nell'ambito delle attività riferibili al "controllo numerico" della fauna che rappresenta solo una tra le diverse opzioni gestionali attuabili nell'ambito del controllo faunistico. L'esperienza maturata negli ultimi decenni in diversi contesti locali dimostra, infatti, che per affrontare il problema nella sua complessità i risultati migliori si ottengono avvalendosi, all'occorrenza in modo concomitante e sinergico, di strumenti di diversa natura quali:

- indennizzo;
- prevenzione;
- informazione;
- concertazione;
- controllo numerico.

La realizzazione di interventi di controllo numerico deve inderogabilmente avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- a) insufficienza delle tecniche alternative ai fini della ricomposizione degli squilibri ecologici;
- b) mantenimento della comunità animale autoctona a garanzia della sua conservazione;
- c) obiettività e coerenza scientifica dell'intervento;
- d) accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnico-operative;
- e) rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
- f) informazione scientifica e pubblica su obiettivi e risultati degli interventi.

Un'eccezione al rispetto dei principi del ricorso preventivo ai metodi ecologici e della conservazione della popolazione oggetto di intervento è prevista unicamente nel caso di interventi volti all'eradicazione di specie alloctone.

Il controllo numerico di una popolazione di animali costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna; esso si configura, pertanto, come uno strumento di carattere gestionale al quale talvolta è necessario ricorrere e che, pertanto, si differenzia dall'attività venatoria, rivestendo carattere di eccezionalità e discostandosene in quanto il controllo:

- è applicabile a tutte le specie che possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- può svolgersi senza le limitazioni temporali previste per l'attività venatoria;
- può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché in grado di minimizzare le sofferenze degli animali;
- è selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio;
- è un'attività riservata a persone autorizzate e formate, di preferenza appartenenti alle comunità locali.

E' evidente che il valore intrinseco dell'ambiente e delle sue componenti, a salvaguardia del quale viene istituita un'area protetta, induce ad un utilizzo cosciente di uno strumento quale il controllo numerico delle specie animali, che deve essere utilizzato solo dopo aver verificato l'esistenza di una reale necessità di intervento sulla base di elementi oggettivi di conoscenza e valutato le modalità operative.

2. FINALITÀ DELLA DIRETTIVA

Le presenti linee guida costituiscono uno strumento tecnico propedeutico per l'eventuale adozione successiva di Piani di prelievo o abbattimento selettivo finalizzati alla ricostituzione degli equilibri ecologici nelle Aree Protette regionali, ai sensi della Legge 394/1991 e s.m.i..

3. VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO

Il primo passo del processo decisionale consiste nell'esaminare la natura degli elementi del conflitto alla luce della loro rilevanza ecologica, economica e sociale. Preliminare a ciò diventa, pertanto, l'acquisizione di una sufficiente conoscenza in merito a:

- popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura, ecc.);
- impatti causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica).

Il concetto di impatto, come anche l'individuazione di una determinata soglia di sopportabilità, sfuggono talvolta ad una definizione di natura assoluta e possono essere diversi a seconda del contesto locale in cui si esplicano.

Il riconoscimento e la valutazione degli impatti richiedono, pertanto, la definizione a priori di uno o più obiettivi (di tipo ecologico, economico e/o sociale), in considerazione delle finalità delle diverse zone, che possa essere confrontato con la condizione osservata in modo da constatarne l'insorgenza e l'entità.

Nella valutazione dell'opportunità dell'intervento è necessario considerare, oltre agli impatti causati dalle specie animali, anche gli eventuali aspetti positivi connessi alla loro presenza o gli impatti negativi causati dalla loro rimozione. In considerazione del conflitto sociale che l'eventuale azione di controllo numerico inevitabilmente genera all'interno delle comunità locali e tra i diversi gruppi portatori d'interesse è opportuno prevedere, per il ricorso a tale strumento, l'utilizzo di un approccio il più possibile partecipativo che, nell'intento di prevenire o limitare i conflitti, persegua la mediazione tra interessi diversi.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

In linea generale, gli obiettivi individuati in sede di pianificazione devono essere:

- concreti;
- misurabili;
- esplicitati in maniera univoca (in modo da permettere una valutazione dell'efficacia dell'intervento in relazione ai risultati ottenuti);
- credibili (in termini di raggiungibilità);
- economicamente sostenibili (in termini di costi/benefici).

È necessario, inoltre, tenere in considerazione anche la compatibilità degli obiettivi con le esigenze ambientali di natura più complessiva quali ad esempio le diverse forme di utilizzo dell'ambiente naturale o le necessità di conservazione delle specie.

Un concetto che necessita di essere ribadito è che il fine ultimo delle attività di controllo è la riduzione degli impatti e non necessariamente della popolazione che li causa. In tal senso, il contenimento delle popolazioni costituisce solo uno dei possibili mezzi attraverso i quali si cerca di conseguire l'obiettivo prefissato.

Dato per assunto che, in un contesto faunistico quale quello attuale, il manifestarsi di una certa quota di danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico, piuttosto che prefiggersi un'improbabile eliminazione dei danni, appare realistico perseguire la strada dell'attenuazione del conflitto a livelli tollerabili. In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di una situazione di equilibrio sostenibile tra l'ammontare dei costi sociali ed economici del danno alle colture, in termini sia di indennizzo che di prevenzione, e una consistenza di popolazione sufficiente (almeno per quanto concerne le specie autoctone) al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell'ecosistema protetto.

Inoltre, nella definizione degli obiettivi quantitativi del piano di controllo numerico non va dimenticato che non sempre esiste una stretta dipendenza tra l'entità dei danni e la densità della specie che li causa; l'esposizione al danneggiamento è, infatti, legata anche alle caratteristiche ambientali di ciascuna area (a loro volta dipendenti da trasformazioni recenti dell'uso del suolo non sempre compatibili con le finalità dell'area protetta) e a fattori estemporanei non sempre prevedibili.

La ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette della Calabria obbliga di fatto ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato dei territori circostanti. Ciò comporta due ricadute principali:

- gli effetti delle modalità di gestione attuate esternamente ricadono sulle aree protette indipendentemente dalla strategia messa in atto dall'ente gestore;
- qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, nel caso in cui non vada ad incidere sulla "popolazione-sorgente", rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata corrisponde al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l'area mediante il flusso di individui provenienti dall'esterno.

Pertanto, nei casi in cui si verificano le condizioni sopra citate, l'eventuale piano di controllo numerico deve essere avviato in modo unitario e coordinato con tutti i soggetti portatori di specifiche competenze.

5. UBICAZIONE E DURATA DELL'INTERVENTO

Nella fase di pianificazione è indispensabile valutare la compatibilità dei tempi e dell'ubicazione dell'intervento di controllo numerico (oltre che delle tecniche adottate) con la conservazione delle altre specie, modulandoli in funzione dell'impatto che, in determinate aree (*p. es.* zone di riserva integrale e generale) o periodi (*p.e.* riproduzione, cova e parti) critici, possono esercitare sulle altre componenti della biocenosi. Nella scelta dei tempi e del luogo vanno inoltre considerati i molteplici usi che caratterizzano un dato territorio, mirando a limitare eventuali conflitti con le attività produttive o disturbi nei confronti della fruizione turistica e naturalistica.

La durata dell'intervento deve necessariamente essere commisurata agli obiettivi prefissati, nonché chiaramente esplicitata all'interno del Piano di controllo numerico.

La scelta dell'area di intervento, in relazione anche a quanto esposto in precedenza sul rapporto con il territorio circostante l'area protetta, deve essere effettuata sulla base di opportune valutazioni tecniche e considerazioni strategiche. Per una gestione efficace

delle operazioni, l'ente gestore dell'area protetta predispone e aggiorna un'apposita cartografia relativa all'ubicazione precisa di tutte le aree di intervento e delle strutture (trappole, recinti, appostamenti, ecc.) utilizzate per la sua realizzazione.

6. SCELTA DEGLI STRUMENTI D'INTERVENTO

Per quanto concerne gli strumenti di intervento, il dettato normativo riguardante il controllo numerico nelle aree protette fornisce come unica indicazione la "selettività", ovvero la capacità di incidere unicamente sulla specie bersaglio, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

Le tecniche di controllo, variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, devono in ogni caso coniugare le seguenti caratteristiche:

- selettività;
- minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale;
- ridotto o nullo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi;
- rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area protetta.

È molto importante che la valutazione del rapporto costi/benefici sia effettuata in riferimento allo specifico contesto ambientale, faunistico, economico e sociale.

Va inoltre ricordato che spesso i risultati migliori si ottengono con l'applicazione sinergica (non necessariamente contemporanea) di più tecniche, adattando le modalità e i tempi del loro utilizzo alle peculiarità dell'area di intervento e della specie.

Prelievi faunistici (catture)

Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati apposite strutture in grado di garantire la necessaria selettività e la minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale. Le strutture si differenziano a seconda della specie bersaglio.

Le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare per la cattura devono fare costante riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ex INFS) e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed essere concordate con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

I dispositivi di cattura sono messi in opera, su disposizioni, del responsabile dell'area protetta.

La gestione delle strutture, ad eccezione delle fasi di innesco e cattura, può essere affidata, dal responsabile dell'area protetta a personale coadiuvante purché adeguatamente formato mediante appositi corsi di formazione. L'innesco delle strutture e la gestione delle fasi di cattura rimangono di esclusiva competenza del personale dell'area protetta, che può, all'occorrenza, essere coadiuvato da personale esterno. Il programma di innesco delle strutture viene comunicato anticipatamente al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria per la programmazione degli interventi di propria competenza.

Abbattimenti.

Le due tecniche ammesse per gli abbattimenti sono:

- abbattimento individuale da appostamento;
- abbattimento collettivo mediante “girata” (solo per il cinghiale).

Abbattimento individuale da appostamento

Gli appostamenti possono essere fissi (altane) o temporanei (schermature); è possibile avvalersi di siti di alimentazione (anche automatici) per attrarre gli animali sul sito di abbattimento. La scelta dell'ubicazione e delle caratteristiche degli appostamenti, nonché delle direzioni di tiro, effettuata nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza, avviene ad opera del personale dell'area protetta o di personale esterno da questa incaricato, purché provvisto di adeguata esperienza in materia di balistica. Nel caso degli Ungulati, l'abbattimento da appostamento è permesso solo mediante arma a canna rigata munita di ottica di puntamento e, comunque, da posizione elevata per minimizzare i rischi; nei restanti casi è ritenuta ammissibile anche la canna liscia priva di ottica di puntamento.

Abbattimento collettivo mediante “girata”

La tecnica della girata prevede l'utilizzo di un unico cane (“limiere”), portato al guinzaglio da un conduttore. Al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, i cani con funzione di “limiere” *devono essere abilitati per prove di lavoro specifiche* da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). A tal uopo i responsabili delle aree protette predispongono appositi corsi di formazione per i conduttori e per il restante personale coinvolto nell'applicazione della tecnica della girata.

Il numero dei partecipanti alla girata, non superiore a 10, è deciso dal responsabile dell'intervento, precedentemente individuato dal Direttore dell'area protetta. In ogni caso è prevista la partecipazione di un solo conduttore e di un solo cane con funzione di “limiere”.

Per lo svolgimento delle operazioni è obbligatoria la presenza del personale di vigilanza dell'area protetta interessata ovvero di personale appositamente incaricato. La girata può avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione ed in giorni di scarso afflusso di visitatori.

Al fine di ridurre al massimo il disturbo esercitato sulle restanti componenti della zoocenosi, sulla base dei possibili impatti potenziali esercitati nei diversi contesti locali potranno essere previste ulteriori restrizioni temporali e spaziali all'effettuazione delle girate.

L'accesso alle aree interessate da abbattimenti, praticati in forma singola o collettiva, è interdetto tramite apposita disposizione emessa dalle autorità competenti. Tali aree sono inoltre opportunamente segnalate e/o delimitate.

In considerazione della concreta possibilità che, nel corso di operazioni di abbattimento, si verifichi il ferimento di animali, è opportuno che ciascuna area protetta possa far riferimento ad un servizio di ricerca degli animali feriti, formato da conduttori e cani

appositamente abilitati dall'ENCI. Nel caso di individui appartenenti alla specie oggetto di controllo, successivamente all'effettuazione del ritrovamento, è comunque prevista la soppressione eutanassica mediante l'ausilio di metodi idonei.

Nel rispetto delle condizioni di sicurezza, durante la realizzazione di qualsiasi tipo d'intervento finalizzata all'abbattimento mediante arma da fuoco, il personale coinvolto deve obbligatoriamente adottare indumenti ad alta visibilità.

7. SCELTA DEL PERSONALE

Secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, le aree protette, per l'attuazione delle attività di controllo numerico della fauna, devono avvalersi in prima istanza di personale regionale in servizio presso le aree protette. L'area protetta può altresì avvalersi, qualora previsto dal piano di controllo numerico, di personale esterno coadiuvante, appositamente autorizzato dalla direzione dell'area protetta. Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell'intervento viene stabilito dal responsabile dell'area protetta, alla quale spettano inderogabilmente responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi.

I coadiuvanti scelti, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi in caso di abbattimenti, dovranno essere opportunamente preparati, mediante appositi corsi di formazione, organizzati dall'ente gestore dell'area protetta e tenuti da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico e/o professionale, al fine di acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologica (sulla specie), necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni. I percorsi formativi aderiscono a quanto previsto negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ove disponibili.

Le singole aree protette predispongono e aggiornano un registro dei coadiuvanti, per i quali è prevista anche la possibilità di motivata revoca dell'autorizzazione concessa.

8. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI

La gestione degli animali prelevati, siano essi catturati in vivo o spoglie di soggetti abbattuti avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Animali catturati.

Il valore conservazionistico della specie oggetto di cattura, nonché l'impatto da essa potenzialmente esercitabile nei confronti delle attività produttive o delle biocenosi, ne determinano le successive opzioni di gestione.

Per quanto riguarda la destinazione degli animali catturati è necessario fare riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le possibilità previste sono tre:

- traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate sufficientemente distanti da evitare il rientro dei soggetti nel sito di cattura;

- traslocazione presso strutture adeguatamente recintate;
- soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.

Il ricorso alla traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate può essere previsto unicamente per quelle specie autoctone in grado di arrecare danni ingenti alle attività produttive o alle biocenosi solo nello specifico contesto dal quale si prevede la rimozione. In questi casi la traslocazione potrà essere effettuata solo successivamente alla verifica dell'idoneità sanitaria e genetica dei soggetti da traslocare e alla produzione di uno studio di fattibilità in cui vengano esaurientemente illustrati tempi, modalità, costi e conseguenze ecologiche dell'operazione.

Per il cinghiale e per tutte le specie alloctone sono vietati la traslocazione e il rilascio degli animali catturati in aree non adeguatamente recintate esterne all'area protetta. L'eventuale traslocazione e rilascio in aree adeguatamente recintate dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per il Cinghiale la traslocazione presso strutture adeguatamente recintate è possibile solo limitatamente ad allevamenti a scopo alimentare, aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie.

In tutti i casi in cui sia previsto il trasporto in vivo degli animali catturati esso dovrà avvenire con l'ausilio di mezzi idonei e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nei casi in cui sia prevista la soppressione dei soggetti catturati, la necessità di operare nel pieno rispetto degli animali nonché della sicurezza degli operatori, rende indispensabile la definizione, di concerto con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, di appositi protocolli operativi aderenti a quanto previsto dalla normativa vigente. I metodi contemplati per la soppressione sono quelli previsti dal D. Lgs. 333/98 e ss.mm.ii. e, con riferimento alle diverse specie, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale nei documenti elaborati sul tema.

Spoglie

Coerentemente con il dettato normativo, per le spoglie degli animali abbattuti o soppressi successivamente alla cattura è prevista una destinazione diversa a seconda che esse siano destinabili al consumo umano oppure allo smaltimento secondo altre modalità.

Nel caso di specie destinabili al consumo alimentare umano è possibile la vendita o la cessione a titolo gratuito delle spoglie secondo le norme contabili e amministrative della pubblica amministrazione; è possibile inoltre la destinazione delle spoglie ai centri di recupero della fauna per l'alimentazione degli animali ricoverati o a carni previsti da progetti dell'ente gestore dell'area protetta, nel rispetto delle norme vigenti. In presenza di quantità consistenti, è consigliabile il loro conferimento presso centri di lavorazione autorizzati eventualmente presenti nei comuni interessati dall'area protetta, al fine di contribuire all'integrazione delle economie locali.

In ogni caso le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi, oltre a rispettare il dettato normativo vigente, devono essere concordate con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, le quali potranno disporre delle spoglie

nell'ambito di eventuali piani di campionamento finalizzati alla sorveglianza epidemiologica.

Identificazione e studio degli animali prelevati

Ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco dal personale dell'area protetta, o appositamente incaricato, che predispone un apposito registro informatizzato contenente le caratteristiche di ciascun animale (specie, sesso, età stimata, ecc.) ed eventuali dati biometrici e altre informazioni rilevate.

Al fine di contribuire alla riduzione degli impatti sulle biocenosi o sulle attività economiche attraverso l'incremento delle conoscenze sulla biologia e l'ecologia delle specie oggetto di controllo, l'ente gestore dell'area protetta valuta l'attivazione di specifici programmi di studio a partire dai dati raccolti sulle spoglie degli animali.

9. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

La necessità di effettuare una valutazione critica dei risultati ottenuti rende indispensabile l'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'azione di controllo. Una premessa a tal riguardo è che i protocolli e gli indici di monitoraggio predisposti siano affidabili e adeguati a descrivere l'andamento degli effetti. Il principale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente gestore è sicuramente il monitoraggio costante della distribuzione geografica e dell'entità degli impatti, fatto attraverso un'adeguata raccolta e aggiornamento dei dati rilevati all'atto delle perizie. Parallelamente all'andamento dei danni, anche la popolazione oggetto di controllo necessita di un monitoraggio costante dell'andamento delle consistenze (assolute o relative) e della distribuzione nel territorio d'intervento. Inoltre, nei casi in cui la specie bersaglio risulti importante per la sussistenza di specie di importanza conservazionistica ad essa correlate è essenziale prevedere un monitoraggio di queste ultime al fine di evidenziare eventuali impatti negativi connessi al controllo.

Attraverso l'utilizzo di appositi indici, infine, è possibile monitorare l'efficacia e l'efficienza delle tecniche di controllo numerico adottate, passaggio indispensabile per apportare eventuali correttivi alle modalità e/o alla tempistica degli interventi.

Gli organismi gestori inviano al Dipartimento regionale competente in materia di ambiente, al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale le relazioni finali e, nel caso di interventi pluriennali, rapporti intermedi a cadenza almeno annuale, contenenti le informazioni relative all'andamento dei principali indici di monitoraggio utili. Eventuali ulteriori obblighi informativi vengono definiti dal Piano di controllo.

Per quanto riguarda gli eventuali interventi di controllo degli uccelli, gli organismi gestori inviano all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale la rendicontazione dei prelievi in deroga effettuata in forma standardizzata e su supporto informatico appositamente predisposto dal suddetto Istituto.

10. VALUTAZIONE CRITICA DEI RISULTATI

Come qualsiasi attività di tipo gestionale, anche il Piano di controllo deve prevedere un'attenta verifica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. La fase di verifica presuppone la disponibilità di dati aggiornati da utilizzare per un confronto critico con quanto previsto in fase di programmazione. Per essere realmente efficace e soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, la valutazione dei risultati va affrontata con l'opportuno rigore, evidenziando i punti critici ed evitando interpretazioni forzate dei dati.

La tempistica scelta per la verifica dei risultati deve essere coerente con il tipo di obiettivo prefissato. All'analisi critica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti farà seguito l'eventuale ridefinizione di nuovi obiettivi o la rimozione delle cause che ne hanno impedito il raggiungimento, compresa l'adozione, se necessaria, degli opportuni correttivi alle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.

11. ITER AUTORIZZATIVO

L'adozione di eventuali Piani di prelievo o abbattimento selettivo deve avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità del Soggetto gestore dell'Area Protetta. Il Piano di prelievo o abbattimento selettivo finalizzato alla ricostituzione degli equilibri ecologici potrà essere avviato solo dopo aver ottenuto il parere positivo da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.

Inoltre, per l'effettuazione di interventi di controllo numerico di specie elencate nell'allegato D) del D.P.R. 357/97 e successive modifiche, è obbligatoria l'autorizzazione da parte del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare.

